



# **Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - R Guttuso”**

**95014 - Giarre (CT)**

**OSSERVATORIO D'AREA DISPERSIONE N.8**

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555

e-mail [ctis03900q@istruzione.it](mailto:ctis03900q@istruzione.it) [pecctis03900q@pec.istruzione.it](mailto:pecctis03900q@pec.istruzione.it)

<http://www.isfermiguttuso.edu.it>

Codice Fiscale 92030810870

Codice univoco di fatturazione elettronica UF2MKU

## **COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA**

### **Contratto integrativo di Istituto**

**anni scolastici**

**2024/2025**

**2025/2026**

**2026/2027**

**Aggiornamento economico Titolo VI**

**A.S. 2025/26**

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI SITITUTO**  
**AA. SS. 2024/2025 – 2025/2026 - 2026/2027**  
**VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno **11 novembre 2025 alle ore 10:00** viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi-Guttuso" di Giarre per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, aggiornamento economico a.s 2025/26.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra

la **PARTE PUBBLICA**

nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Gaetano Ginardi \_\_\_\_\_

e la **PARTE SINDACALE**

Prof. Limone Sebastiano - Sede  
Prof. Anastasi Edoardo– Sede  
Prof.ssa Cannizzo Daniela– Sede  
Prof.ssa Narcisi Ester– Sede  
Sig.ra Finocchiaro Santa– Sede

OO.SS. TERRITORIALI

FLC/CGIL \_\_\_\_\_

CISL/SCUOLA \_\_\_\_\_

GILDA \_\_\_\_\_

SNALS \_\_\_\_\_

ANIEF Natolo Loreta, Selgi Palma Anna Maria

## SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata .....	5
Art. 2 – Interpretazione autentica.....	5
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto .....	5
TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI .....	5
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI .....	5
Art. 4 – Obiettivi e strumenti .....	5
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente .....	6
Art. 6 – Informazione.....	6
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	6
Art. 8 – Confronto.....	7
CAPO II - DIRITTI SINDACALI .....	8
Art. 9 – Attività sindacale .....	8
Art. 10 – Assemblee sindacali in orario di lavoro.....	8
Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti.....	8
Art. 12 – Referendum.....	9
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990.....	9
TITOLO III- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	9
Art. 14 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	9
Art. 15 - Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione .....	9
TITOLO IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.....	10
Art. 16 - Criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori .....	10
TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA .....	10
Art. 17 - Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	10
Art. 18 - Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio.....	11
Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.....	11
Art. 20 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.....	11
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.....	12
CAPO I - NORME GENERALI.....	12
Art. 21 – Fondi finalizzati .....	12

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO .....	14
Art. 22 – Finalizzazione del salario accessorio .....	14
Art. 23 – Fondo per la Contrattazione Integrativa .....	14
Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica.....	16
Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale.....	18
Art. 26 - Ripartizione delle risorse del FIS destinate ai docenti .....	18
Art. 27 – Ripartizione delle risorse del FIS destinate al personale ATA.....	18
Art. 28 – Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa .....	19
Art. 29 – Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.....	
Art. 29 - Incarichi specifici del personale ATA.....	19
Art. 30 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente.....	20
Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	20
Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio .....	21
Art. 33 – Disposizioni finali.....	21

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO AA. SS. 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto è conforme alle disposizioni di cui al CCNL di Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21, sottoscritto il 18/01/2024, nel seguito indicato sinteticamente come “CCNL”.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.Fermi-Guttuso” di Giarre e, conformemente a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del CCNL, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad esclusione delle norme di cui al Titolo VI (trattamento economico accessorio) che saranno negoziate con cadenza annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Il presente Contratto ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e produce i propri effetti fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applicano il CCNL scuola 2019-2021, il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, i CCNI e i CCIR vigenti nonché la legislazione scolastica vigente.

### **Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Il presente contratto integrativo può essere oggetto di interpretazione autentica qualora insorgano controversie, su richiesta di una delle parti, con l’indicazione della clausola che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.

### **Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento.

## **TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

### **CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

#### **Art. 4 – Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.

### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato tra il personale dell'istituto in servizio che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL al quale si rinvia integralmente e, in particolare, dall'art. 30, comma 10, lett. b).
2. Sono oggetto di informazione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
  - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
  - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
  - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
  - e. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando, per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e, più in generale, all'art. 48 comma 3 del D. Lgs. 165/2001.
3. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le seguenti materie:
  - a. i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
  - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
  - c. i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
  - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
  - e. i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e

- s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
- f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
  - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
  - h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
  - i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
  - j. il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
  - k. i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale n. 231 del 15 novembre 2024 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore) (art. 30, c. 4, lett. c11).

#### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto a livello di istituto le seguenti materie:
  - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
  - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
  - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
  - d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
  - e. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
  - f. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).
3. Il dirigente invia alle OO.SS. l'informazione relativa alle materie oggetto di confronto a livello di istituto. Entro cinque giorni dalla data in cui viene resa l'informazione, i soggetti sindacali hanno facoltà di richiedere, anche singolarmente, un incontro con il dirigente. L'incontro può essere proposto da quest'ultimo, contestualmente alla trasmissione delle informazioni.
4. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a dieci giorni e, al termine del confronto, deve essere redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

## CAPO II - DIRITTI SINDACALI

### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. I componenti la RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori di questa istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono:
  1. di una bacheca sindacale in ogni plesso
  2. di una bacheca sindacale virtuale sul sito istituzionale della scuola.
3. Le bacheche sindacali sono gestite dalla RSU. Ogni documento affisso alle bacheche di cui al comma 2 deve essere firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. Nelle bacheche di cui sopra possono essere pubblicati documenti di interesse sindacale e di lavoro. La RSU sarà responsabile di eventuali violazioni della privacy o di altre lesioni di diritti altrui che dovessero discendere dalla pubblicazione di determinati atti o comunicazioni. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
5. Le Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale possono inviare documenti direttamente alla scuola, ai fini della loro pubblicazione on line.
6. Il dirigente trasmette via e-mail alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
7. Su richiesta della RSU verrà di volta in volta individuato un locale da utilizzare per le attività di competenza della RSU medesima, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

### **Art. 10 – Assemblee sindacali in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea, da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative), deve essere inoltrata al dirigente con comunicazione scritta, con almeno sei giorni di anticipo, specificando l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora lo svolgimento dell'assemblea non dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico nei due plessi dell'Istituto, per cui n. 4 unità di personale ausiliario, n. 4 unità di personale amministrativo e 2 unità di personale assistente tecnico saranno in ogni caso addette a tali attività. L'individuazione del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Spettano, inoltre, alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, solo in occasione di scrutini ed esami di Stato, rispettando i seguenti criteri minimi:
  - 1 Assistente Amministrativo
  - 1 Assistente Tecnico
  - 1 Collaboratore Scolastico
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **TITOLO III- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 14 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### **Art. 15 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## TITOLO IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

### Art. 16 - Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinata alla remunerazione del personale, sono i seguenti:
  - a) per l'attribuzione:
    1. possesso di titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento;
    2. possesso di competenze ed esperienze di docenze e/o professionali nel settore di pertinenza pregresse e documentate;
    3. possesso di certificazioni informatiche;
    4. disponibilità;
  - b) per la determinazione:
    1. caratteristiche dell'incarico in termini di complessità;
    2. impegno orario.

Le attività saranno retribuite con importo forfettario o orario, come determinato dal CCNL, se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'Amministrazione.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

### Art. 17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - a) le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata, approvata dal Dirigente Scolastico sentito il DSGA;
  - b) la richiesta sia compatibile con le esigenze di funzionamento e con la garanzia della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

#### Per il personale Ausiliario:

- Rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non superiore ad 1/3 (ad es. su n. 3 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 1); ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;
- Rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

#### Per il personale Assistente Amministrativo:

- Flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/3.

#### Per il personale assistente tecnico:

- La flessibilità in ingresso ed in uscita potrà essere consentita solo per le ore che non risultino impegnate con le classi (solo nell'ambito delle n. 12 ore destinate alla manutenzione); ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di servizio.

## **Art. 18 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:

- Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore 8,30 alle ore 13,45;
- Il sabato saranno effettuate entro le ore 13,45;
- La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole;
- il prestatore di lavoro è libero di disattivare le strumentazioni tecnologiche e le piattaforme informatiche di lavoro;
- Permane l'obbligo di reperibilità via telefono o email per comunicazioni urgenti e improcrastinabili legati a motivi di sicurezza, anche in periodo di assenza dal servizio.
- Non può essere richiesta prestazione lavorativa durante i periodi di assenza dal servizio.

Di norma, tutte le comunicazioni e gli avvisi sono pubblicati sul sito web istituzionale (sezione "Comunicati" e sezione "Albo d'Istituto" Amministrazione Trasparente) e sulla bacheca del registro elettronico Scuolanext con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data di attuazione.

L'orario di servizio dei docenti è pubblicato all'Albo d'istituto con un anticipo di almeno 24 ore rispetto al giorno di decorrenza.

In caso di urgenza indifferibile e/o necessità organizzative impreviste, è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di pubblicare comunicazioni, avvisi e provvedimenti oltre i termini indicati, eventualmente anche in giorni festivi.

Nel rispetto delle esigenze personali e familiari di ciascuno, si suggerisce a tutto il personale di prendere visione del sito web istituzionale (sezione "Avvisi-Comunicati" e sezione "Amministrazione Trasparente/Albo d'Istituto") della bacheca del registro elettronico Scuolanext ogni giorno feriale, entro le ore 8:00 e comunque prima di prendere servizio. Ciò consente l'adeguata, corretta e tempestiva informazione di tutti i dipendenti, indipendentemente dalle tempistiche di pubblicazione di comunicazioni / avvisi / provvedimenti. Si suggerisce altresì di controllare la propria posta elettronica istituzionale e/o altra comunicata all'ufficio del personale o depositata al fascicolo personale

L'amministrazione qualora debba dare avvisi riservati (convocazione PdP, avvisi procedimenti disciplinari, etc) adotta tipologie di comunicazioni diverse con il personale inviando mail agli indirizzi istituzionali o personali se presenti sullo stato personale o tramite consegna brevi manu)

## **Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

## **Art. 20 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali**

1. Durante le assemblee sindacali, sono individuate, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, 4 unità di personale ausiliario e n. 4 unità di personale

amministrativo e n. 2 unità di personale assistente tecnico per i due plessi aperti, nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.

## TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali economie possano essere utilizzate per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico, i fondi i cui criteri di impiego sono oggetto di contrattazione integrativa saranno:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 86.384,08
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 3.473,17
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 5.828,91
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 4.647,32
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,0
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.991,38
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015	€ 16.894,62
h) per l'alternanza scuola-lavoro <i>per la secondaria di secondo grado</i>	€ 22.435,01

#### **Economie da utilizzare lordo dipendente cedolino:**

A.1 per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica	€ 21.249,36
B.1 per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 3.588,73
C.1 per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 0,04
D.1 per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 0,01
E.1 per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 369,00
F.1 per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 9.025,34
Economia bonus 107/2015	€ 0,00
DM 63	€ 458,32
DM 231	€ 0,00
Continuità didattica	€ 0,00

#### **Economia da utilizzare programma annuale scuola:**

Alternanza scuola-lavoro	€ 17.320,35
Alunni con giudizio sospeso	€ 0,00

3. Le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, destinate anche alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3) saranno:

PNRR - PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo DM 88/2025	€ 149.894,00
POC - Percorsi di Orientamento - 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-29	€ 89.999,70
PN 2021-27 - Piano Estate 2025-26 FSE+	€ 79.884,00
PN 2021-27 – Laboratori Professionalizzanti FESR	€ 201.000,00

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 22 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e valutando i risultati conseguiti.
2. L'accesso a tali risorse è regolato dai seguenti criteri generali:
  - a. **equità**: tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività che danno accesso al Fondo per il salario accessorio, nella misura consentita dalle risorse finanziarie previste e dalla disponibilità dichiarata;
  - b. **professionalità**: l'assegnazione alle attività aggiuntive e agli incarichi è disposta prioritariamente sulla base delle competenze certificate e/o maturate dal personale in servizio;
  - c. **continuità**: per lo svolgimento di specifici ruoli, al fine di non vanificare le competenze già sviluppate e gli obiettivi già conseguiti;
  - d. **volontarietà**: libera adesione alle attività.

### Art. 23 – Fondo per la Contrattazione Integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è complessivamente costituito da:
  - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 78 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021) erogato dal MIM;
  - b. fondo per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge n. 160/2019 co. 249;
  - c. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
  - d. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa derivanti da risorse non utilizzate nell'anno scolastico precedente;
  - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato **nell'apposito decreto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato, e allegato al presente contratto**. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo per la contrattazione integrativa è così determinato **(Decreto Dirigenziale n. 979 del 08/11/2024)**:

Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF (importi in € lordo dipendente) composto dalle assegnazioni per:		Assegnazione risorse finanziarie nota MI prot. n. 14654 del 01 ottobre 2025
Fondo per l'Istituzione Scolastica - art. 78, commi 7 e 8 del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024 - finalità di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007	A	86.384,08
Valorizzazione del personale scolastico (BONUS) - art. 78, comma 7, lett. f), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024 (valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015) - da utilizzare dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, come da Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, c. 249	B	16.894,62
<b>Totale Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) da ripartire secondo i criteri individuati dalla contrattazione integrativa di istituto per l'a. s. 2025/2026</b>	<b>C=A+B</b>	<b>103.278,70</b>
Funzioni strumentali all'offerta formativa - art. 78, comma 7, lett. c), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	D	5.828,91
Incarichi specifici del personale ATA - art. 78, comma 7, lett. d), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	E	4.647,32
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29.11.2007) - art. 78, comma 7, lett. e), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	F	3.991,38
Compensi al personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica - art. 78, comma 7, lett. b), del CCNL 2019-21 siglato il 18 gennaio 2024	G	3.473,17
<b>TOTALE</b>	<b>I=C+D+E+F+G</b>	<b>121.219,48</b>
Economie provenienti dall'a. s. 2024/2025 (utilizzabili anche per finalità diverse da quelle originarie, art. 9, comma 3, ipotesi CCNI 26 settembre 2024)	K	34.690,80
<b>TOTALE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A. S. 2025/2026</b>	<b>J=I+K</b>	<b>155.910,28</b>

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del CCNI siglato il giorno 26 settembre 2024, *“resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le eventuali risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 78, comma 9, del CCNL 2019-2021”*. Le risorse relative al Fondo per la contrattazione integrativa eventualmente rimaste disponibili al termine dell'anno scolastico 2025/2026, andranno ad incrementare il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico 2026/2027, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze di questa istituzione scolastica.

**Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica (FIS)**

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano delle attività del personale ATA.
2. L'effettiva disponibilità del FIS per la contrattazione integrativa, dopo la deduzione delle indennità di direzione al DSGA ed al suo sostituto è, pertanto, così definita:

<b>DISPONIBILITA' FIS A.S. 2025/26</b>		
		Importi in € (lordo dipendente)
Disponibilità FIS 2025/2026		86.384,08
A dedurre: indennità di direzione (parte variabile) al DSGA		-6.862,50
A dedurre: indennità di direzione al sostituto del DSGA (20 gg di sostituzione)		-478,40
<b>FIS disponibile per la contrattazione integrativa a.s. 2024/25</b>		<b>79.043,18</b>

3. La quota del FIS disponibile per la contrattazione integrativa, come determinata al precedente comma 2, diminuita degli importi per l'indennità di direzione al DSGA ed al suo sostituto, è così ripartita:

<b>FIS disponibile per la contrattazione integrativa A.S. 2025/26</b>		<b>79.043,18</b>
FIS disponibile quota docenti	70%	55.330,23
FIS disponibile quota ATA	30 %	23.712,95

4. L'importo del FIS è incrementato dal Fondo per la valorizzazione di cui all'art. 1 c. 126 della L. 107/2015, secondo quanto stabilito dall'art. 78, c.7 lett. f del CCN-IR 2019-21:

<b>BONUS disponibile per la contrattazione integrativa A.S. 2025/26</b>		<b>16.894,62</b>
FIS disponibile quota docenti	70%	11.826,23
FIS disponibile quota ATA	30 %	5.068,39

5. Dalle economie risultanti dall'a.s. 2024/25 di seguito riportate

<b>Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2025/2026 - ECONOMIE ACCERTATE A.S. PRECEDENTE</b>	<b>Importo ( in € lordo dipendente)</b>
Fondo per l'Istituzione Scolastica (FIS) Quota Docenti e ATA	21.249,36
Funzioni strumentali all'offerta formativa	0,04
Incarichi specifici del personale ATA	0,01
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	9.025,34

Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica	3.588,73
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	369,00
Altre eventuali	0,00
DM 63	458,32
DM 231	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>34.690,80</b>

si procede all'incremento del FIS utilizzando l'importo delle economie 2024/25 destinato ai "Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica", "Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti", "Aree a rischio" e "DM 63" come di seguito ripartito:

<b>Economie a.s. 2024/25 da "Fondo delle Istituzione scolastiche"</b>	<b>21.249,36</b>
<b>Economie a.s. 2024/25 da "Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica"</b>	<b>3.588,73</b>
<b>Economie a.s. 2024/25 da "Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti"</b>	<b>9.025,34</b>
<b>Economie a.s. 2024/25 da "Aree a rischio"</b>	<b>369,00</b>
<b>Economie a.s. 2024/25 da "DM 63"</b>	<b>458,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>34.690,75</b>
FIS disponibile quota docenti	70% 24.283,52
FIS disponibile quota ATA	30 % 10.407,23

6. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente pari complessivamente a € **55.330,23**, incrementato della quota del bonus pari a € **11.826,23** e dalle economie 2024/25 per € **24.283,52**, per un totale di € **91.439,98**, è ripartito come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

supporto alle attività organizzative e amministrative del dirigente	7.084,00
attività di coordinamento e di referenza	53.900,00
progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	30.376,50
<b>TOTALE</b>	<b>91.360,50</b>

stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate € **23.712,95**, incrementate dalla quota del bonus pari a € **5.068,39** e dalle economie a.s. 2024/25 per € **10.407,23**, per un totale complessivo di € **39.188,57**:

monte ore straordinario	39.188,57
<b>TOTALE</b>	<b>39.188,57</b>

7. In sede di informazione sull'attuazione del presente contratto verranno rese note tutte le

eventuali operazioni di riequilibrio e redistribuzione delle risorse fra le diverse attività programmate resesi necessarie per cause eccezionali e non prevedibili.

8. Le eventuali economie derivanti da somme impegnate ma non utilizzate, confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

#### **Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale**

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. A tal fine, come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 6 settembre 2024, delibera n. 563, non sono assegnate risorse per le attività del personale ai fini dell'art. 44 co. 4 del CCNL 2019-2021 al superamento delle n. 80 ore funzionali; mentre le attività formative del personale ATA, purché effettuate fuori dell'orario di servizio e ricomprese nel PTOF, sono oggetto di recupero compensativo.
3. Le attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei docenti nell'ambito del PTOF ed eccedenti le 80 ore funzionali non saranno obbligatorie e non verranno retribuite.

#### **Art. 26 - Ripartizione delle risorse del FIS destinate ai docenti**

1. La quota del FIS spettante ai docenti come risultante dall'art. 24, punto 4, sarà suddivisa fra le seguenti voci:
  - a) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
  - b) supporto alle attività organizzative e amministrative del dirigente;
  - c) attività di coordinamento e di referenza.

2. I compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico sono i seguenti:

<b>Docente primo collaboratore</b>	<b>3.465</b>
sostituzione del DS nel periodo di ferie	<b>231</b>
<b>Docente secondo collaboratore</b>	<b>2.695</b>
sostituzione del DS nel periodo di ferie	<b>231</b>

I compensi ai fiduciari di plesso sono i seguenti:

<b>1° Fiduciario collaboratore</b>	<b>1.732</b>
sostituzione del DS nel periodo di ferie	<b>231</b>
<b>2° Fiduciario collaboratore</b>	<b>1.732</b>
sostituzione del DS nel periodo di ferie	<b>231</b>

#### **Art. 27 – Ripartizione delle risorse del FIS destinate al personale ATA**

1. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate, a domanda, con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 15, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Eventuali somme residue saranno utilizzate per retribuire eventuali ulteriori attività di intensificazione che si rendesse necessario svolgere entro il 31 agosto 2026.

### **Art. 28 – Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa**

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di identificare n. 5 Funzioni Strumentali, dividendo la funzione orientamento tra due docenti, in coerenza con il PTOF. Le parti concordano di suddividere la somma complessiva prevista di € 5.828,91 Lordo Dipendente come segue:

Area 1: Supporto, progettazione e gestione del PTOF	€ 971,49 Lordo Dipendente
Area 2: Sostegno alle attività dei docenti, Qualità e Autovalutazione	€ 971,49 Lordo Dipendente
Area 3: Interventi e servizi per gli studenti	€ 971,49 Lordo Dipendente
Area 3: orientamento Fermi	€ 971,48 Lordo Dipendente
Area 3: orientamento Guttuso	€ 971,48 Lordo Dipendente
Area 4: Gestione sito WEB	€ 971,48 Lordo Dipendente

1. Il Dirigente provvederà ad impegnare i docenti per la sostituzione dei colleghi assenti per assenze brevi e saltuarie, nel seguente ordine:
  - a) docenti non impegnati in attività didattica;
  - b) docenti con permessi brevi da recuperare;
  - c) docenti di potenziamento;
  - d) docenti disponibili ad effettuare ore di docenza eccedenti l’orario di servizio.
2. La sostituzione dei docenti assenti con coloro che hanno dato la disponibilità sarà effettuata secondo i seguenti criteri, nell’ordine:
  - a) docenti della stessa classe/interclasse;
  - b) docenti della stessa disciplina del docente assente;
  - c) altri docenti.
3. I docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti:
  - a) ricevono apposita comunicazione di servizio e firmano per accettazione il registro attestante la prestazione richiesta;
  - b) svolgono la docenza in sostituzione del docente assente e, nel caso di docenza in classi di cui siano anche titolari, annotano l’attività svolta sul registro elettronico.

### **Art. 29 - Incarichi specifici del personale ATA**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici del personale ATA da attivare nella istituzione scolastica.
2. Gli incarichi specifici sono intesi come prestazioni che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori nell’ambito del proprio profilo professionale e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, e non previsti espressamente nell’area di appartenenza.
3. Gli stessi potranno essere svolti non necessariamente oltre il normale orario di lavoro.
4. La distribuzione degli incarichi e la quantificazione economica tiene conto di:
  - a. disponibilità espressa dal personale;
  - b. competenze specifiche, titoli professionali e di studio, capacità tecniche possedute;
  - c. reparti e compiti già affidati;
  - d. tipologia di incarico.
5. La retribuzione sarà vincolata alla verifica dell’effettivo svolgimento e alla valutazione, da parte del Dirigente e del DSGA, dei risultati raggiunti.

6. Per l'anno scolastico 2025/2026 saranno assegnati e compensati i seguenti incarichi specifici del personale ATA:

Assistenti Amministrativi	Numero incarichi	Tot. L. Dip.
	1	580,91
Assistenti Tecnici	Numero incarichi	Tot. L. Dip.
	1	580,91
Collaboratori Scolastici	Numero incarichi	Tot. L. Dip.
	6	3485,50
<b>TOTALI</b>		<b>4.647,32</b>

### **Art. 30 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente**

Tali risorse confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per la valorizzazione del personale docente (a seguito del CCNL 2019-2021) e sono utilizzate in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019)

### **Art. 31 - Criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale docente**

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa prioritariamente per attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, la selezione dei partecipanti sarà limitata al 3% del personale in servizio, dando priorità ai docenti:

- a. che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente a.s.;
- b. che presentano domanda per la prima volta;
- c. dell'ambito disciplinare su cui verte il corso;
- d. che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente a.s..

## **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

**Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

**Art. 33 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL di Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21 e del CCNL 2006/09 per le parti ancora in vigore.

Giarre, 11/11/2025

Le parti

Il Dirigente Scolastico

RSU e Organizzazioni Sindacali

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Gaetano Ginardi